



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Formazione

Corso di Formazione per Capo Squadra

Cenni sulle principali fonti giuridiche Richiami di diritto penale

*Materiale didattico curato da: **Roberto Emmanuele e Claudio Pucci***



Gerarchia delle principali fonti giuridiche



La norma di fonte
inferiore non può porsi
in contrasto con la
norma di fonte
superiore



Qualche definizione e concetto introduttivo.....

Il **diritto penale** è l'insieme delle norme giuridiche attraverso cui lo Stato proibisce determinati comportamenti umani considerati illeciti, mediante la minaccia di una sanzione penale

Il comportamento umano vietato dalla legge penale si definisce **reato**

Il reato è pertanto qualsiasi fatto illecito per il quale è prevista una sanzione penale



Qualche definizione e concetto introduttivo.....

Diritto penale fondamentale è il diritto contenuto nel **codice penale** vigente approvato con R.D. 19 ottobre 1930 nr. 1398 ed entrato in vigore il 1 luglio 1931 (codice Rocco);

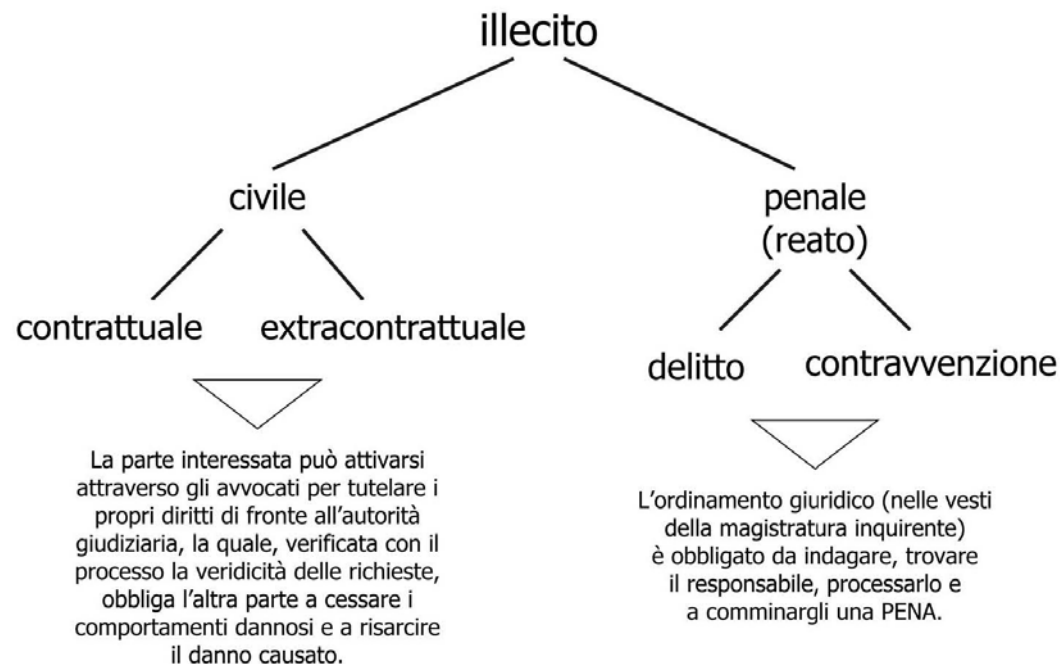
Diritto penale complementare è invece contenuto nelle varie **leggi speciali** che prevedono autonome figure di reati.



RAPPORTI TRA DIRITTO PENALE E ALTRI RAMI DEL DIRITTO

SI RISCONTRANO LE SEGUENTI DIFFERENZE:

- ❑ al diritto penale si collegano le pene vere e proprie irrogate sempre dall'Autorità Giudiziaria mediante quel procedimento che è il Processo;
- ❑ al diritto amministrativo si ricollegano le sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità amministrativa, solo eccezionalmente dall'A.G. nelle ipotesi di connessione tra reato ed illecito amministrativo (nel senso che l'esistenza del reato dipende dall'accertamento dell'illecito amministrativo).



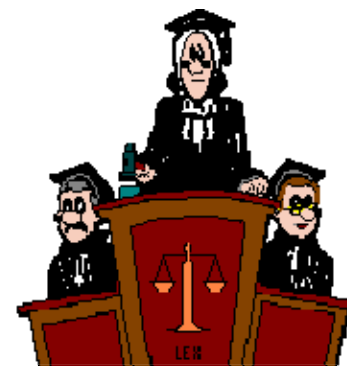
Codice penale

Il codice penale è diviso in tre libri:

1- I libro - dei **reati in generale** (art. 1-240);

2- II libro - dei **delitti** in particolare (art. 241- 649);

3- III libro - delle **contravvenzioni** in particolare (art. 650 – 734 bis).



Delitti e contravvenzioni

- ✚ I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite dal codice penale.
- ✚ Per i **delitti** infatti si prevede la pena della reclusione o della multa;
- ✚ Per le **contravvenzioni** quella dell'arresto o dell'ammenda.
- ✚ Non c'è un criterio sostanziale di distinzione tra delitti e contravvenzioni;
- ✚ Per i delitti vi è una maggiore gravità di offesa alla comunità sociale.



Il reato in generale - Delitti e contravvenzioni

Quindi come si fa a distinguere un illecito penale (il reato) da un altro tipo di illecito (amministrativo, civile, disciplinare ecc.)?

- + Applicando il criterio formale sopra esposto, occorrerà guardare il tipo di sanzione comminata per la sua violazione.
- + Così se un fatto è sanzionato con una delle pene previste dall'art. 17 c.p. ci troveremo di fronte ad un illecito penale o Reato.

COD. PEN. TITOLO II – Capo I

Art. 17 c.p. Pene principali: specie – Le pene principali stabilite per i delitti e per le contravvenzioni sono:

DELITTI:

- 1- (morte) dichiarata incostituzionale;
- 2- ergastolo;
- 3- reclusione;
- 4- multa.

CONTRAVVENZIONI:

- 1- arresto;
- 2- ammenda.



Il soggetto attivo del reato e la capacità penale

Per soggetto attivo del reato, si intende colui che la legge penale designa come possibile autore del reato.

- ✚ **Normalmente “chiunque”, talvolta un soggetto dotato di una qualifica particolare:** come ad es. il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nell'art. 317 c.p (*concussione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio*);
- ✚ Nel sistema penale italiano esso si identifica con una persona fisica, con un essere umano;
- ✚ La qualità di persona fisica, pur essendo un requisito necessario, non è sufficiente;
- ✚ I soggetti non imputabili o i soggetti immuni dovrebbero considerarsi privi di capacità penale.



Reati comuni e reati propri

La designazione del soggetto attivo non sempre avviene riferendosi a un generico “chiunque”.

Alle volte ciò avviene in funzione di una posizione giuridica o al proprio *status*.

❑ ***I reati comuni** possono essere commessi da ogni persona;*

❑ ***I reati propri** sono quelli per i quali la Legge prevede una speciale qualifica del soggetto attivo.*

(es. il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'art.317 c.p. “concussione”; di coniuge o genitore nell'art. 570 c.p. o “violazione degli obblighi di assistenza familiare”).



Il numero dei partecipanti

Il reato può essere commesso anche da più soggetti; tale pluralità può essere:

- ☐ Necessaria nel senso che la norma la richiede, come: nella rissa art.588; nell'associazione a delinquere art. 416 ecc.
- ☐ Non necessaria, allora il reato sarà monosoggettivo.

Il soggetto passivo del reato

È la persona titolare del bene o dell'interesse tutelato dalla norma penale incriminatrice e leso dal reato.

Il codice parla di *persona offesa dal reato*.

La persona offesa dal reato può essere una singola persona fisica o giuridica oppure una pluralità di persone.

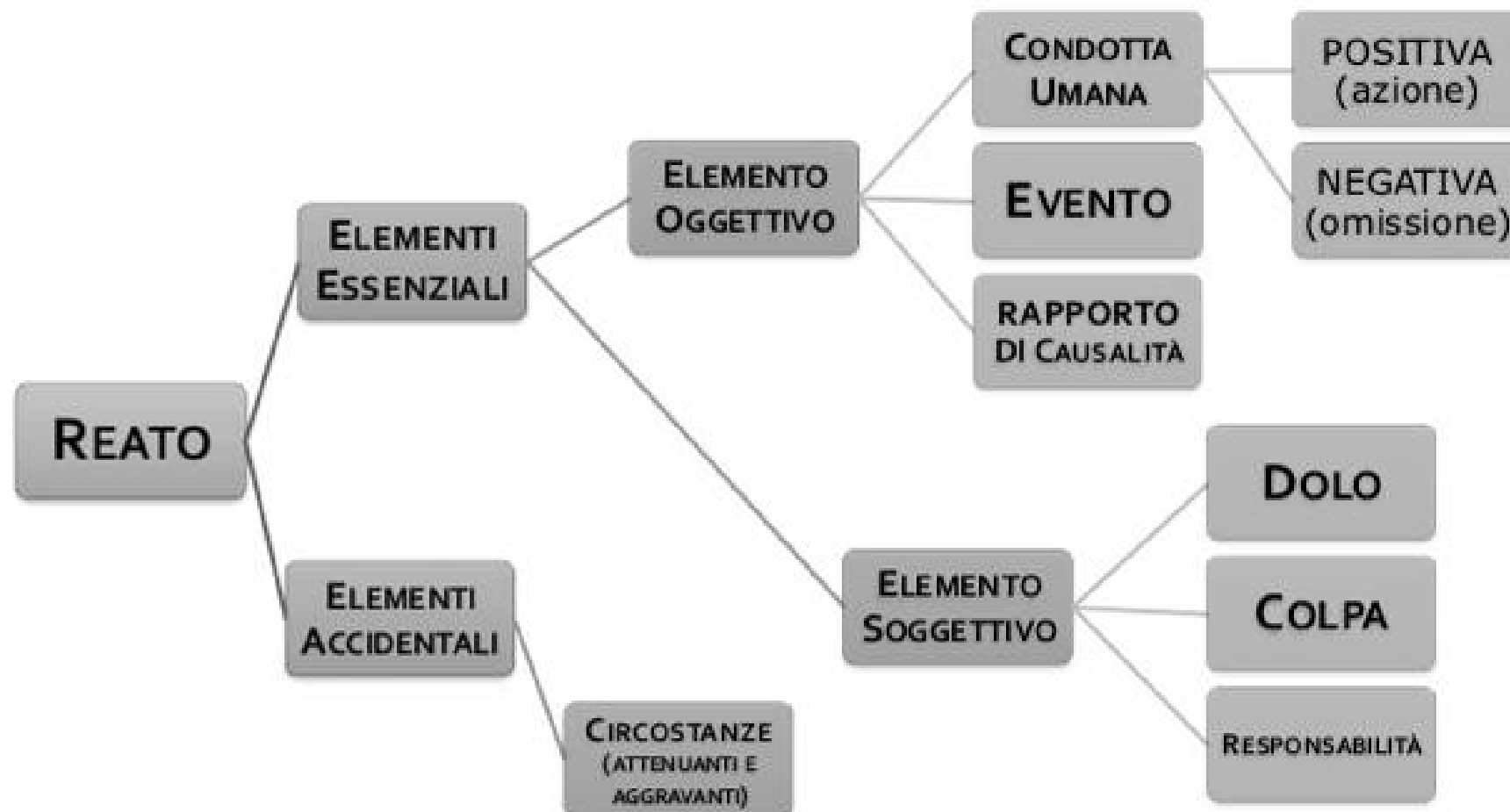


Analisi del reato

- ❑ Il **fatto tipico** è costituito dalla descrizione di un accadimento di vita da parte di una norma incriminatrice. La sua funzione è quella di delineare la materia del comando o del divieto penalmente sanzionati. Tracciando un confine certo tra il penalmente rilevante e l'irrilevante.
- ❑ La **condotta** indica il comportamento umano che costituisce reato. Per essere penalmente rilevante deve corrispondere a quella descritta dalla norma incriminatrice, deve essere cioè tipica. La condotta può essere positiva (azione) o negativa (omissione) ed in ogni caso deve essere accompagnata da coscienza e volontà di colui che agisce.



Analisi e struttura del reato



Elementi oggettivo del reato: la condotta

L'elemento oggettivo del reato si compone della **condotta**, dell'**evento** e del **nesso di causalità**.

✚ La **condotta** può concretizzarsi in un'**azione** o anche in una **omissione** (non realizzare un comportamento prescritto dalla legge).

Azione: Ad esempio nel reato di furto è punito chi si impossessa della cosa mobile altrui (es. una bicicletta);

Omissione: ad esempio il Pubblico Ufficiale che omette di denunciare all'autorità giudiziaria un reato, è punito ai sensi dell'articolo 361 del codice penale.



Elemento oggettivo del reato: l'evento

L'**evento** è rappresentato dalla lesione del bene o interesse giuridico protetto dalla norma (ad esempio la vita di un uomo nel reato di omicidio), è cioè l'effetto offensivo della condotta.

✚ L'evento può definirsi come il risultato dell'azione o dell'omissione.

✚ Esso rappresenta, difatti, il realizzarsi di uno stato di fatto, di una situazione in rapporto al principio di causalità: evento non è, perciò, propriamente ogni fatto, ma l'avvenimento che si presenta congiunto ad un altro fatto mediante un nesso causale.



Elemento oggettivo del reato: rapporto di causalità

Il rapporto di causalità:

Ai fini dell'esistenza del reato è necessario che la condotta e l'evento siano legati da un nesso causale.

✚ L'art. 40 c.p.* afferma che nessuno può essere considerato autore del reato se l'evento dannoso o pericoloso che lo caratterizza non è in relazione causale con il suo comportamento:

* (Art. 40 c.p. – Rapporto di causalità. - Nessuno può essere punito per fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo).



Elemento soggettivo del reato: responsabilità

- ✚ Per la realizzazione di un reato, oltre al fatto materiale, occorre un **nesso psichico** tra il soggetto agente e l'evento lesivo, occorre cioè l'attribuibilità psicologica del fatto reato alla volontà dell'agente.

Ad esempio il furto della bicicletta richiede che il ladro abbia voluto rubarla.



Elemento soggettivo del reato: responsabilità

✚ Art. 42 c.p. – Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.

Nessuno può essere punito per un azione od omissione prevista dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale e colposo espressamente previsti dalla legge



Elemento soggettivo del reato: dolo

IL NESSO PSICHICO: IL DOLO - Secondo l'art. 43 c.1. c.p. “ il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”.

La stessa definizione è poi estesa dall'art. 43 c.p. alle contravvenzioni.

Il dolo rappresenta il prototipo della volontà colpevole, perché esprime il nesso psichico più stretto ed immediato tra il fatto e il suo autore.

Per questo sia nei delitti, dove è necessario, che nelle contravvenzioni il dolo è sempre sufficiente a fondare la responsabilità.



Elemento soggettivo del reato: colpa

IL NESSO PSICHICO: LA COLPA -

Secondo l'art. 43 c.p. “ il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

La punibilità a titolo di colpa deve essere espressa nei delitti, mentre nelle contravvenzioni è di regola alternativa al dolo.



Dolo e colpa

Esempio dolo: caso in cui volontariamente un soggetto uccide puntando la pistola e facendo fuoco su un altro soggetto;

Esempio colpa: Quando si verifica un infortunio sul lavoro oppure un lavoratore contrae una malattia _professionale e contemporaneamente risulta che il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi di sicurezza e che la malattia o l'infortunio si sono verificati proprio a causa dell'inosservanza di questi obblighi, il datore di lavoro può andare incontro alle pene previste dalla legge penale per i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose.



Arrivederci e grazie per l'attenzione





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Formazione

Corso di Formazione per Capo Squadra

La polizia giudiziaria

*Materiale didattico curato da: **Roberto Emmanuele e Claudio Pucci***



La polizia giudiziaria

Compiti della polizia giudiziaria



La polizia giudiziaria

Con il termine **Polizia** viene indicata l'attività che lo Stato ed altri enti pubblici svolgono per assicurare le condizioni di un ordinato e tranquillo vivere sociale. Questa attività può essere diretta a **prevenire la commissione di reati**, oppure a **reprimere reati già commessi**. Nel primo caso si parla di attività di **polizia amministrativa**, nel secondo di attività di **polizia giudiziaria**.

L'attività di polizia giudiziaria (p.g.) è l'attività che ha lo scopo di accertare la violazione, già verificatasi, di norme penali e di impedire gli eventuali ulteriori effetti di quella violazione.



La polizia amministrativa

Per attività di **polizia amministrativa** si intende l'attività svolta dallo Stato, volta a realizzare le *misure amministrative*, di *vigilanza ed osservazione*:

- ✚ *per l'accertamento delle condotte dei cittadini in ordine all'osservanza dei limiti imposti dalle leggi e dagli atti amministrativi;*

- ✚ per la prevenzione dei pericoli che dalle condotte dei cittadini possono derivare per la loro sicurezza e incolumità, nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico e la tutela della proprietà (in questa ipotesi si parla, più specificamente, di polizia di sicurezza, che costituisce un particolare settore di quella amministrativa).

Gli appartenenti ad uno stesso organismo (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ed anche i Vigili del Fuoco) possono essere chiamati a svolgere sia **funzioni di p.g. (i Vigili del Fuoco ad esempio in relazione al reato di incendio doloso o colposo)** che di **polizia amministrativa (ad esempio nel settore della prevenzione incendi)**.



La polizia giudiziaria

Per attività di p.g. si intende unicamente l'attività svolta dai relativi **ufficiali ed agenti, dopo che si è verificato un reato**, per reprimerlo, prendendone notizia, impedendo che venga portato a conseguenze ulteriori, ricercandone gli autori, compiendo gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliendo quanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale.



Le attività della polizia giudiziaria

La polizia giudiziaria ha il compito di:

- ☐ **Prendere notizia dei reati** già commessi o in atto
- ☐ **Impedire** che i reati vengano portati a **ulteriori conseguenze**
- ☐ **Ricercae gli autori** dei reati
- ☐ **Individuare e assicurare** le fonti di prova
- ☐ **Raccogliere** quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale



Polizia giudiziaria e Procedimento penale

L'attività di polizia giudiziaria si colloca all'interno del **procedimento penale**: di solito ne costituisce il primo momento, in quanto il procedimento penale sorge quando la p.g. (o anche, ma in concreto assai più raramente, il **pubblico ministero** "P.M.") acquisisce **la notizia di un reato** compiuto o in corso.

L'informazione sul reato può giungere alla p.g.
:

❑ **da una fonte esterna** (la denuncia o la querela della vittima del reato o di un qualsiasi cittadino; un referto medico; la segnalazione di un pubblico ufficiale)

❑ **da una iniziativa autonoma della stessa p.g.** (alla polizia giudiziaria spetta istituzionalmente il compito di ricercare anche di propria iniziativa le informazioni sul reato)



Le attribuzioni

UFFICIALI E AGENTI DI P.G.

COMPETENZA GENERALE

Competenti per accertare qualunque tipo di reato.

COMPETENZA LIMITATA

Competenti per accertare e ricercare solo determinate specie di reati in virtù di specifiche norme.

L'art. 57 comma 3 c.p.p. precisa che “**nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni**” sono ufficiali e agenti di p.g. a “**competenza limitata**” coloro ai quali le funzioni di p.g. sono specificamente attribuite da leggi o regolamenti.

- ❑ Con l'inciso “*nei limiti del servizio cui sono destinati*”, si intende alludere ad una competenza settoriale o limitata;
- ❑ Con l'inciso “*secondo le rispettive attribuzioni*”, si fa riferimento ai diversi poteri conferiti, rispettivamente, agli ufficiali e agenti, specie con riguardo alla legittimazione a compiere, da parte dei primi, tutti gli atti di p.g. e, da parte dei secondi, solo alcuni di essi.



Ufficiali e agenti a competenza generale

UFFICIALI

i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti della Polizia di stato;
gli ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri, della GdF e CFS, ispettori e sovrintendenti della Polizia penitenziaria;
il Sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio di PS o un comando dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza;
il Comandante della polizia municipale e gli addetti al coordinamento e controllo (ufficiali e sottufficiali).



AGENTI

gli agenti e assistenti della Polizia di stato;
i Carabinieri, le Guardie di finanza, le Guardie forestali, gli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria e, nell'ambito territoriale di competenza gli agenti di Polizia municipale.

La distinzione è rilevante, in quanto alcuni atti possono essere compiuti dagli ufficiali e non dagli agenti.



I Vigili del fuoco: Ufficiali e agenti a competenza limitata

Nella categoria a competenza limitata è compreso anche il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Le competenze sono attribuite dalle seguenti disposizioni legislative:

D. Lgs. 13/10/2005 n° 217

“Ordinamento del CNVVF a norma dell’art. 2 della legge 252/2004”

D. Lgs. 08/03/2006 n° 139

“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del CNVVF a norma dell’art. 11 della legge 29/07/2003 n° 229”

DPR 28 febbraio 2012 n. 64, Regolamento di servizio

DPR n. 76 /04, Regolamento personale volontario

Solo alcuni reati ...



**Nell'espletamento
dell'attività di PG
e' obbligatoria
l'uniforme di servizio**



Ufficiali e agenti di P.G. dei VVF

SONO UFFICIALI DI P.G.

CAPI SQUADRA

CAPI REPARTO

ISPETTORI

SOSTITUTI DIRETTORI

FUNZIONARI DIRETTIVI

PRIMI DIRIGENTI (esclusi i Comandanti provinciali)

SONO AGENTI DI P.G.

VIGILI DEL FUOCO

Anche il personale volontario



Funzioni di p.g. limitatamente ai compiti attribuiti dalla legge

Soccorso pubblico

(Capo IV del d. lgs. 139/2006)

Prevenzione incendi e vigilanza antincendio

(Capo III del d. lgs. 139/2006)



Ufficiali e agenti di P.G. dei VVF

I VIGILI DEL FUOCO ASSUMONO LA QUALITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA SOLO QUANDO SONO IN SERVIZIO ?



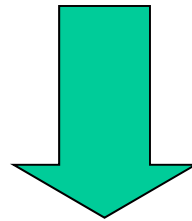
Se il personale operativo del Corpo Nazionale, libero dal servizio in una qualunque località italiana, si trova in presenza di situazioni di pericolo che richiedano l'intervento dei VVF, egli si adopera a prestare la propria opera e viene considerato in servizio a tutti gli effetti. Pertanto, con riguardo ai compiti di istituto *in tema di **soccorso pubblico***, il personale operativo VF riveste **permanentemente e sul territorio italiano**, la qualità di polizia giudiziaria (art. 55 comma 1 D.Lgs. 139/06, vedi nota)

Invece nell'ambito della **prevenzione incendi e vigilanza antincendio**, egli assume la qualità di polizia giudiziaria (a competenza limitata) **solo quando è in servizio**. Quindi se un vigile del fuoco, all'interno di un locale di pubblico spettacolo ove si è portato per svago, libero dal servizio, rileva l'inosservanza di prescrizioni di prevenzione incendi costituenti reato, in tal caso egli non è legittimato a procedere direttamente e immediatamente al compimento dell'attività di p.g., ma è tenuto a segnalarlo all'Autorità giudiziaria per il tramite del Comando provinciale competente per territorio per i successivi adempimenti di competenza (art. 55 comma 3 D.Lgs. 139/06, vedi nota) ovvero di compiere egli stesso le attività di indagine necessarie, quando sarà in servizio nell'esercizio delle sue funzioni.



Ufficiali e agenti di P.G. dei VVF

Funzioni di p.g. limitatamente ai compiti attribuiti dalla legge



Solo per particolari tipi di reati:

+ Codice Penale

+ Leggi Speciali



CartoonStock.com



I principali reati di competenza V.V.F.

Art. 423. Incendio.	Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.
Art. 423-bis. Incendio boschivo.	Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.



I principali reati di competenza V.V.F.

Art. 424. Danneggia- mento seguito da incendio.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis



Art. 423 ed Art.424 c.p.

- 1.Quando si possono configurare tali reati??
- 2.Qual è la differenza??



Sentenze Corte Costituzionale



✚ *Le sentenze della corte di Cassazione non fanno legge*

✚ *Si riferiscono a singoli casi concreti.*

Tuttavia.....

✚ *risultano fonti autorevoli anche per l'interpretazione degli articoli del codice penale*



“Cass. n. 4506/1995”

✚ Sussiste il **delitto di incendio** di cui all'art. **423 c.p.** quando l'azione di appiccare il fuoco è finalizzata a cagionare l'evento con ***fiamme che per le loro caratteristiche e per la loro violenza tendono a propagarsi in modo da creare effettivo pericolo per la pubblica incolumità.***

✚ Viceversa sussiste il **delitto di danneggiamento** seguito da incendio allorché il fatto viene realizzato con il solo intento e cioè con il dolo specifico di danneggiare la cosa altrui.

✚ Ne consegue che nell'ipotesi in cui l'agente, pur proponendosi di danneggiare la cosa altrui, tuttavia per i mezzi usati e per la vastità e le dimensioni del risultato raggiunto, ha realizzato un incendio di proporzioni tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità, deve in ogni caso rispondere del delitto di incendio doloso e non già del meno grave reato di danneggiamento seguito da incendio.

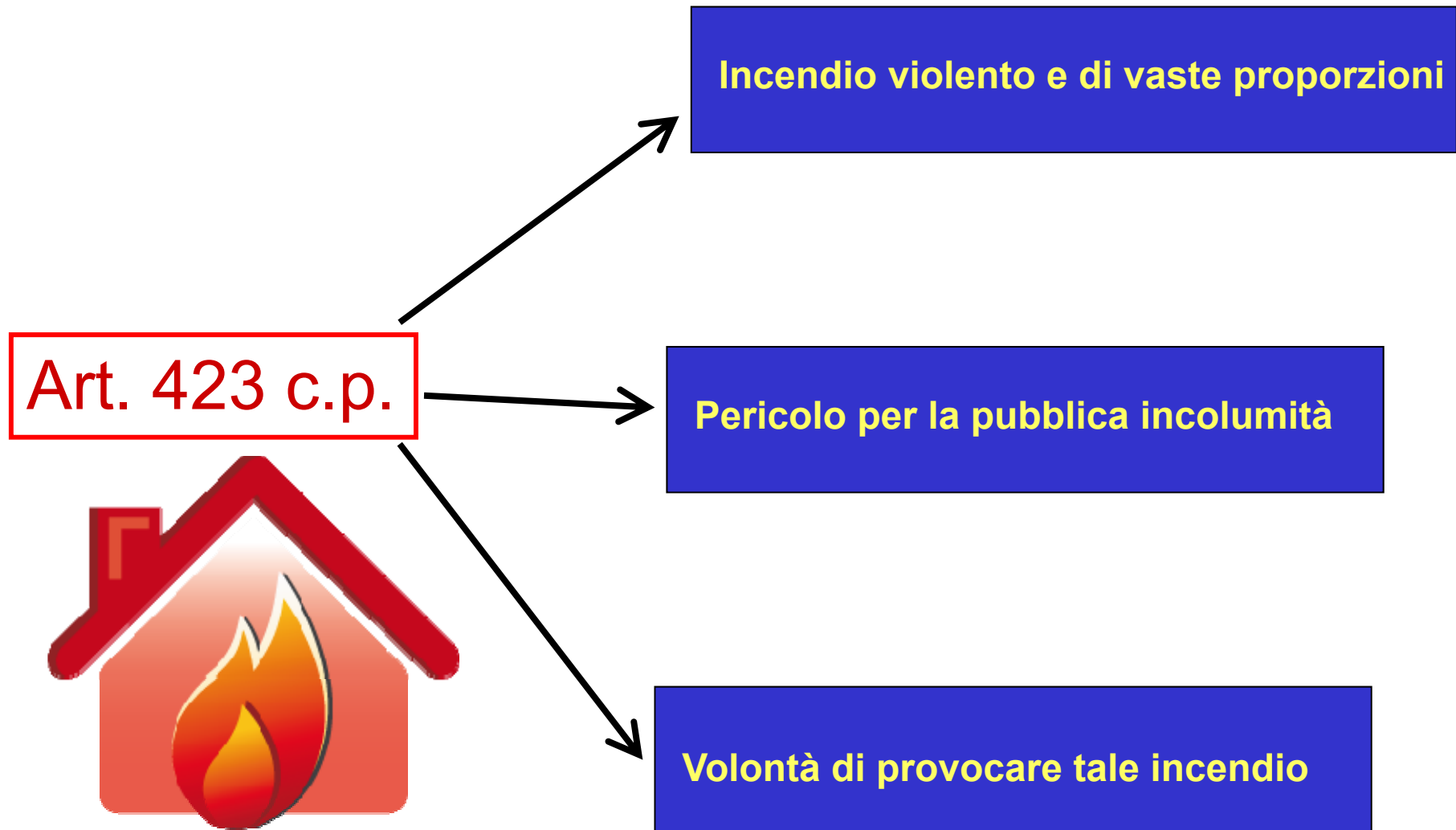


Cass. n. 25781/2003

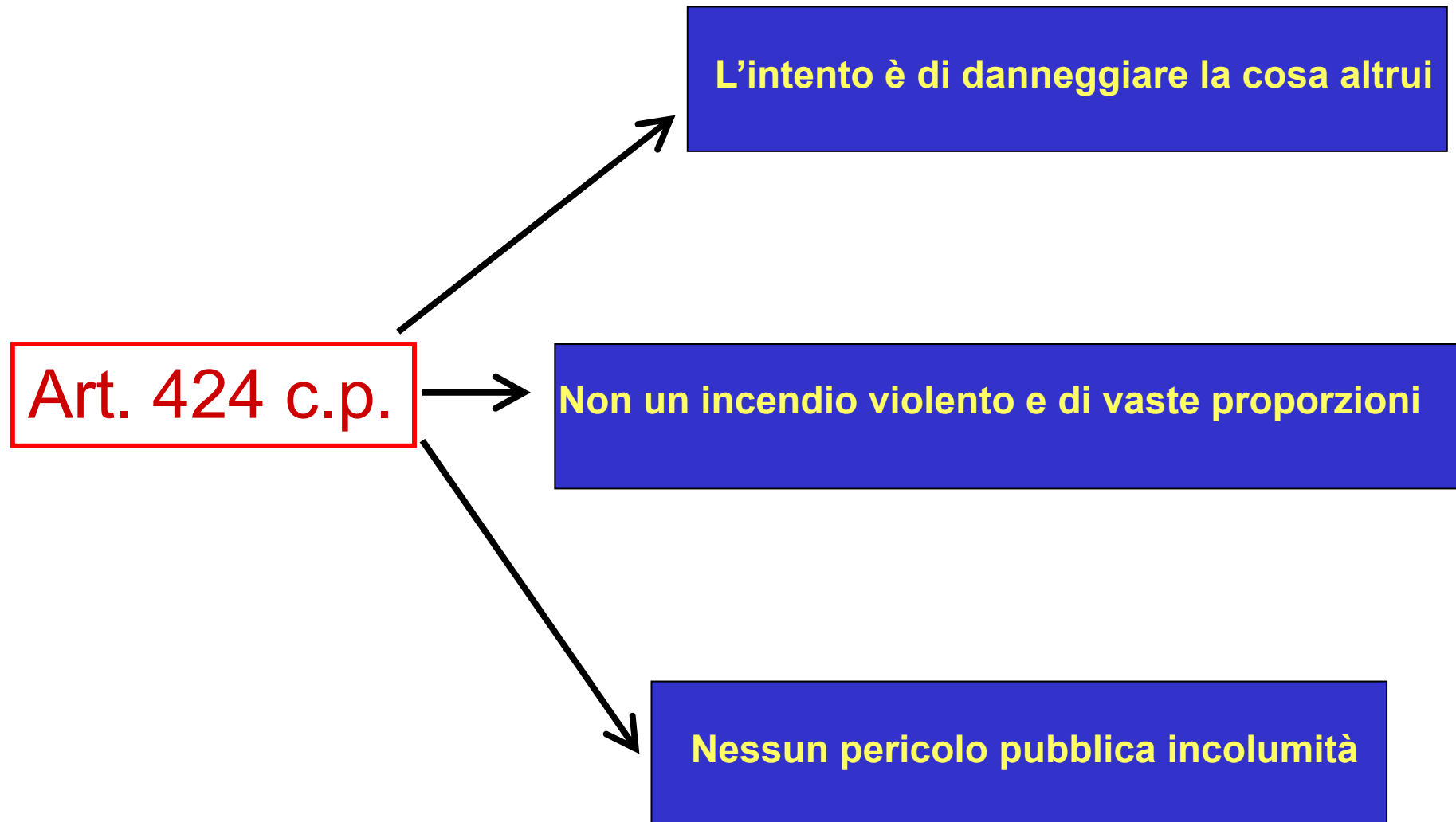
Il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) e quello di incendio (art. 423 c.p.) è segnato dall'elemento psicologico del reato. Nell'ipotesi prevista dall'art. **423 c.p.** esso consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un **incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta**. Il reato di cui all'art. **424 c.p.** è, invece, caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel **voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare**, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento. Pertanto, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 c.p., è applicabile quest'ultima norma e non l'art. 424 c.p., nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente.



Art. 423 ed Art.424 c.p.



Art. 423 ed Art.424 c.p.



Art. 423 ed Art.424 c.p.

In ogni caso.....

Nella **Comunicazione di Notizia di Reato**
(che vedremo fra poco)
la qualificazione giuridica del fatto **non** è
obbligatoriamente richiesta;
non è richiesta neppure l'indicazione delle
disposizioni penali
che si ritengono violate



I principali reati di competenza V.V.F.

Art. 449. Delitti colposi di danno.	Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.
--	---



I principali reati di competenza V.V.F.

**Art. 679.
Omessa
denuncia di
materie
esplosivi.**

Chiunque omette di denunciare all'autorità che egli detiene materie esplosivi di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.

Soggiace all'ammenda fino a euro 247 chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplosivi, omette di farne denuncia all'autorità.

Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplosivi, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni o dell'ammenda da euro 37 a euro 619.



La polizia giudiziaria

Come si esplica l'attività della polizia giudiziaria???



Il percorso...

LA POLIZIA GIUDIZIARIA

ACQUISISCE LA NOTIZIA DI REATO

SVOLGE INDAGINI

INFORMA IL PUBBLICO MINISTERO

IL P.M. ESERCITA L'AZIONE PENALE

Acquisita la notizia di un reato commesso, la p.g. è tenuta a **svolgere indagini** ed a **riferirne senza ritardo** (art. 347 c.p.p.) al **P.M.** cui spetta, da quel momento, la direzione delle indagini stesse.

Le indagini svolte dalla p.g. e dal P.M. si dicono **indagini preliminari** perché servono a stabilire se la notizia di reato è fondata o meno e, in caso positivo, a consentire al p.m. di esercitare **l'azione penale** a carico di colui al quale il reato è attribuito (**imputato**).

Il **P.M.** è l'organo direttivo delle indagini preliminari in questa fase e, successivamente, nella fase del giudizio rappresenta l'accusa dinanzi al Giudice.

Il **P.M.** esercita l'azione penale quando ritiene di aver acquisito durante le indagini elementi idonei a sostenere **l'accusa in giudizio**. In caso contrario non esercita l'azione penale e chiede invece al giudice **l'archiviazione**.



Il procedimento penale

Abbiamo visto quali sono le attività svolte dalla P.G. e abbiamo detto che la polizia giudiziaria riferisce senza ritardo la notizia di reato al Pubblico Ministero (magistratura requirente), in modo che il P.M. possa adempiere all'obbligo dell'esercizio dell'azione penale (obbligatorietà sancita dall'art. 50 c.p.p. è imposta dall'art. 112 Cost.).

Nel vigente sistema processuale il PM svolge le funzioni di organo dell'accusa.

Il PM pur essendo una parte del processo è pur sempre una parte pubblica e come tale mossa da esigenze di giustizia; l'art. 358 c.p.p. impone al P.M. nel corso delle indagini preliminari di compiere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona assoggettata alle indagini, sempre al fine di capire se debba o meno essere esercitata l'azione penale.

Peraltro una volta raccolti elementi idonei a sostenere l'azione penale non spetta al P.M. ricercare elementi a difesa posto che le prove sono ammesse ai sensi dell'art. 190 c.p.p. a richiesta di parte.



Le attività di P.G. nella fase delle indagini preliminari

L'attività della P.G. può essere suddivisa nelle seguenti attività:



Le attività di iniziativa della P.G.

Focalizziamo l'attenzione **sull'attività di iniziativa** della P.G.....



Le attività di iniziativa della P.G.

C.p.p.: Titolo IV : Attività a iniziativa della P.G.

Art. 347 – 357 c.p.p.



Le attività di iniziativa della P.G.

***Cosa cambia nel
passaggio da
Vigile a
Capo Squadra?????***



CartoonStock.com



Ufficiali e agenti di P.G. dei V.V.F.: competenze

AGENTI ED UFFICIALI DI P.G.:

• **INFORMATIVA DI REATO AL P.M.**
(ART.347 C.P.P.)

• **IDENTIFICAZIONE DELL'INDAGATO**
(ART. 349 C.P.P.)

ALTRE SOMMARIE INFORMAZIONI
(ART.351 C.P.P.)

ACCERTAMENTI URGENTI SUI LUOGHI,
SULLE COSE E SULLE PERSONE.
(ART.354 C.P.P.)

SOLO UFFICIALI P.G.:

SOMMARIE INFORMAZIONI
DALLA PERSONA NEI CUI
CONFRONTI VENGONO
SVOLTE LE INDAGINI
(ART.350 C.P.P.)

PERQUISIZIONI
(ART. 352 C.P.P.)

SEQUESTRO
(ART.354 C.P.P.)



Ufficiali e agenti di P.G. dei V.V.F.: competenze

Art. 113. DISPOSIZIONI ATTUATIVE C.P.P.

Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria

Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.

✚ ***Perquisizioni (Art.352 c.p.p.)***

✚ ***Sequestro (Art.354 commi 2 e 3 c.p.p.)***



Ufficiali e agenti di P.G. dei V.V.F.: competenze

In sostanza.....

A parte la redazione di alcuni atti (di competenza solo degli ufficiali) **non** ci sono **grosse differenze** fra le competenze di agenti ed ufficiali di P.G.

Chiaramente:

Al Capo Squadra (**UPG** e persona più in alto in grado sul posto) ricade la **maggiore responsabilità** di tutti gli atti (anche per il caso di omessa denuncia.....)



**La comunicazione
della notizia di reato
(art. 347 c.p.p.)**



L'acquisizione della notizia di reato

L'acquisizione della notizia di reato può avvenire mediante:

- ☐ operazioni **ispettive, di vigilanza o di soccorso**
- ☐ informazione occasionale
- ☐ denuncia, *anche anonima* (ad esempio **un esposto**)
- ☐ notizia confidenziale
- ☐ referto
- ☐ querela

casi più
ricorrenti
nell'attività VF



L'acquisizione della notizia di reato

La denuncia di cui all'art. 331 cpp è la notizia di reato tipica ed obbligatoria del P.U. (per la cui nozione si veda l'art. 357 cp) o dell'incaricato di pubblico servizio (art. 358 cp).

Tali soggetti, quando sono venuti a conoscenza, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, di un reato per il quale si debba procedere d'ufficio hanno l'obbligo di farne denuncia all'A.G., presentandola o trasmettendola senza ritardo al PM o ad un ufficiale di PG, non ad un agente.

Quindi

***IL CS è un pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)
ma***

è anche ufficiale di P.G. per cui non può non notiziare l'A.G. su fatti costituenti reato di cui è venuto a conoscenza a causa e nell'esercizio delle sue funzioni.

Per cui se per es. sull'intervento dovesse ravvisare il furto (art. 624 c.p.) di gas o di elettricità avrebbe l'obbligo come P.U. e U.P.G. di riferire all'A.G. la notizia di reato.



L'acquisizione della notizia di reato

L'obbligo della denuncia riguarda gli ufficiali e agenti di P.G., essendo anch'essi P.U., ma per costoro tale obbligo riveste una particolare autonomia di disciplina, quanto ad obbligatorietà e modalità di presentazione della informativa di reato di cui all'art. 347 c.p.p. che deve essere considerata una specie qualificata della più generale denuncia.

Gli appartenenti alla PG, a norma dell'art. 361 c.2 c.p. devono riferire in ordine a qualsiasi reato non procedibile a querela, del quale siano comunque venuti a conoscenza, e cioè anche al di fuori dell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Tale diversità di regime si spiega con il fatto che ufficiali e agenti di PG devono, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati (art. 55 cp).



Ufficiali e agenti di P.G. dei VVF

SE IL REATO ESULA DALLA COMPETENZA DEI VV.F.?

Se il personale operativo del Corpo Nazionale ha notizia di un reato **perseguibile d'ufficio** estraneo ai compiti d'istituto, ma nell'esercizio o causa di quei compiti, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p. vedi nota) o di incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p. vedi nota), è obbligato a farne denuncia al p.m. o a un ufficiale di p.g. (artt. 331 e 332 c.p.p., artt. 361 e 362 c.p., vedi nota).

Quindi - ad esempio - se un vigile del fuoco, intervenuto per un incendio di un Bancomat, rileva che è stata commessa una rapina ai danni dello stesso sportello automatico, non potrà svolgere egli stesso le indagini relative a quel reato, estraneo ai suoi compiti di istituto, ma dovrà presentare denuncia.

Nella realtà concreta dei fatti, poiché spesso negli interventi di soccorso accorrono in posto anche altri organi, es. le Forze di polizia, le indagini su tale reato saranno svolte dal personale a competenza generale di PG di tali organi.



Il Referto

È la notizia di reato tipica ed obbligatoria degli esercenti una professione sanitaria.

Questi soggetti (medici, veterinari, farmacisti, ecc.) ove abbiano prestato assistenza o opera, nell'esercizio della loro professione, in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, sono tenuti a riferirne al PM o ad un UPG, non ad un agente



La denuncia da parte di privati

✚ La denuncia, di cui all'art. 333 c.p.p., è l'atto con il quale ogni persona che abbia notizia di reato perseguibile d'ufficio ne porta a conoscenza il P.M., ovvero un ufficiale (non un agente) di P.G.

✚ L'ufficiale di P.G. al quale sia presentata una denuncia, scritta od orale, non può rifiutarsi di riceverla neanche nel caso che il fatto denunciato non rientri nella sua competenza territoriale, compiendo tutti gli atti necessari (art. 347 c.p.p.).

✚ In assenza di U.P.G. l'agente in attuazione degli art. 330 e 55 c.p.p. deve procedere alla identificazione della persona che intende procedere alla denuncia e redigere per iscritto una annotazione con cui riferisce sul fatto di reato appresi e sull'attività di indagine eventualmente svolta.



La querela

Il diritto di querela spetta ad ogni persona offesa da un delitto per cui non debba procedersi d'ufficio (art. 120 c.p. "diritto di querela").

Esso consiste nella facoltà di domandare la punizione del colpevole mediante un atto formale, la querela, con cui si informa l'A.G. del fatto reato e al tempo stesso si determina la punibilità e la procedibilità.



La comunicazione di notizia di reato (art. 347 c.p.p.)

Articolo 347

Obbligo di riferire la notizia del reato

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli **elementi essenziali** del fatto e gli altri elementi fino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.



La comunicazione di notizia di reato (art. 347 c.p.p.)

Articolo 347

Obbligo di riferire la notizia del reato

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato, è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.



La comunicazione di notizia di reato (art. 347 c.p.p.)

MODELLO A/PG

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI - AREA VIII
Largo S. Barbara, 2 Roma CAP 00178 - Tel. 06.7129171 - Fax 06.712917465
e-mail prev.nia@vigilfuoco.it

Comunicazione notizia di reato (art. 347 c.p.p.).

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 347 c.p.p., i sottoscritti Ufficiali di p.g.
ed Agenti di p.g. tutti effettivi presso il
Comando di a seguito di¹
..... verificatosi
in via n., provincia di
..... territorio di competenza del Comando Provinciale di
..... hanno accertato, a carico di ignoti/del sig.²
..... nato a il residente a in
via in qualità di
..... dell'attività le
seguenti ipotesi di reato³:

☐	Art. 423 c.p., incendio doloso
☐	Art. 423 bis c.p., incendio boschivo doloso/colposo
☐	Art. 424 c.p., danneggiamento doloso seguito da incendio
☐	Art. 449 c.p., incendio colposo/danneggiamento colposo seguito da incendio
☐	Art. 679 c.p., omessa denuncia di materie esplodenti o infiammabili, pericolose per qualità e quantità
☐	Altro:

per le seguenti motivazioni:

In allegato alla presente comunicazione si trasmette la documentazione relativa alle attività finora svolte:

- ☐ n. verbale/i di sopralluogo;
- ☐ n. verbale/i di sequestro;
- ☐ n. relazione/i d'intervento;
- ☐ n. tavole grafiche;
- ☐ n. copia CD contenente
- ☐ n. copia DVD contenente

I verbalizzanti

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Formazione

Materiale didattico curato da: Roberto Emmanuele e Claudio Pucci - La polizia giudiziaria



Modello A/PG

Sia ufficiali che (solo) agenti di P.G.

La comunicazione di notizia di reato (art. 347 c.p.p.)

La **comunicazione della notizia di reato** deve contenere necessariamente:

- ☐ gli elementi essenziali del fatto e altri elementi raccolti
- ☐ le fonti di prova e le attività compiute
- ☐ il giorno e ora dell'acquisizione

Conterrà (eventualmente) anche le generalità dell'indagato, della persona offesa e di coloro che possono riferire circostanze sul fatto.

Andrà allegata la documentazione dell'attività compiuta (*ad esempio relazione sugli accertamenti urgenti eseguiti con sopralluogo, fotografie, video, altri atti riferibili o a supporto dell'ipotesi di reato formulata, etc.*)



La comunicazione di notizia di reato (art. 347 c.p.p.)

La notizia di reato al P.M. deve essere data

- ☐ senza ritardo
- ☐ anticipata oralmente nei casi urgenti o particolari

ogni Procura della Repubblica ha sempre un P.M. in turno di servizio o reperibile da “informare”



**L'identificazione della
persona nei cui confronti
vengono svolte le
indagini e di altre
persone (art. 349 c.p.p.)**



L'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone (art. 349 c.p.p.)

Articolo 349 c.p.p.

Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.
- 2 bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero. (1)
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.



L'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone (art. 349 c.p.p.)

Articolo 349 c.p.p.

Identificazione della persone nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente. (2)
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.



L'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone (art. 349 c.p.p.)

MODELLO B/PG

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI - AREA VIII
Largo S. Barbara, 2 Roma CAP 00178 - Tel. 06.7129171 - Fax 06.712917465
e-mail prev.nia@vigilfuoco.it

Verbale di identificazione di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone (art. 349 c.p.p.).

L'anno il giorno del mese di in¹
I sottoscritti Ufficiali di p.g. ed Agenti di p.g.
..... tutti effettivi presso il Comando
di a seguito di²
.....
verificatosi in via n.,
provincia di territorio di competenza del Comando
Provinciale di ; danno atto che, giunti sul posto, alle ore³
..... hanno proceduto alla identificazione della persona di seguito indicata, **informata sui fatti / nei cui confronti vengono svolte le indagini**⁴, attività della quale si redige verbale.
Questa, invitata a dichiarare le proprie generalità e quant'altro potesse servire ad identificarla, previo avvertimento delle conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di darle o le dà false⁵, dichiara di essere:

cognome nome nato/a a
il residente in via
n. tel. professione
documento esibito estremi del
documento
rilasciato da
in data

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 161 e 162, commi 1 e 2, c.p.p., dichiara inoltre ⁶ il proprio domicilio in⁷ ovvero elegge domicilio in presso⁸
..... revocando
ogni precedente dichiarazione o elezione di domicilio.
Nomina difensore di fiducia l'avv. del foro di
..... con studio in
tel. oppure:
E' stato nominato, a norma dell'art. 97 c.p.p., il difensore d'ufficio nella persona di
..... del foro di con studio in

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Formazione

Materiale didattico curato da: Roberto Emmanuele e Claudio Pucci - La polizia giudiziaria



Modello B/PG

Sia ufficiali che (solo) agenti di P.G.

L'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone (art. 349 c.p.p.)



MODELLO B/PG

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI – AREA VIII
Largo S. Barbara, 2 Roma CAP 00178 - Tel. 06.7129171 - Fax 06.712917465
e-mail prev.nia@vigilfuoco.it

Modello B/PG

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene depositata presso l'Ufficio competente del Comando e una rimane a disposizione dell'A.G. per le determinazioni di competenza.

Il presente verbale viene chiuso alle ore del giorno⁹.

Letto, confermato e sottoscritto.

I verbalizzanti

.....¹⁰
.....
.....

Sia ufficiali che (solo) agenti di P.G.



L'Identificazione



L' **identificazione** serve a stabilire l'identità del soggetto sul quale vengono svolte le indagini (**indagato**) o di un soggetto in grado di riferire informazioni (**testimone**). Avviene tramite esibizione di un documento valido, munito di fotografia.

Il potere di identificazione spetta, nei confronti dell'indagato e dei potenziali testimoni, a tutti gli ufficiali e agenti di P.G. quando sono nell'espletamento dei loro compiti di accertamento e repressione di un reato.

Anche quando non svolge compiti di P.G., ma è nell'esercizio delle proprie funzioni, il pubblico ufficiale ha egualmente un potere – dovere di identificazione.

Chi rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità, sul proprio stato o su altre qualità personali, commette il reato di cui all'art. 651 c.p.

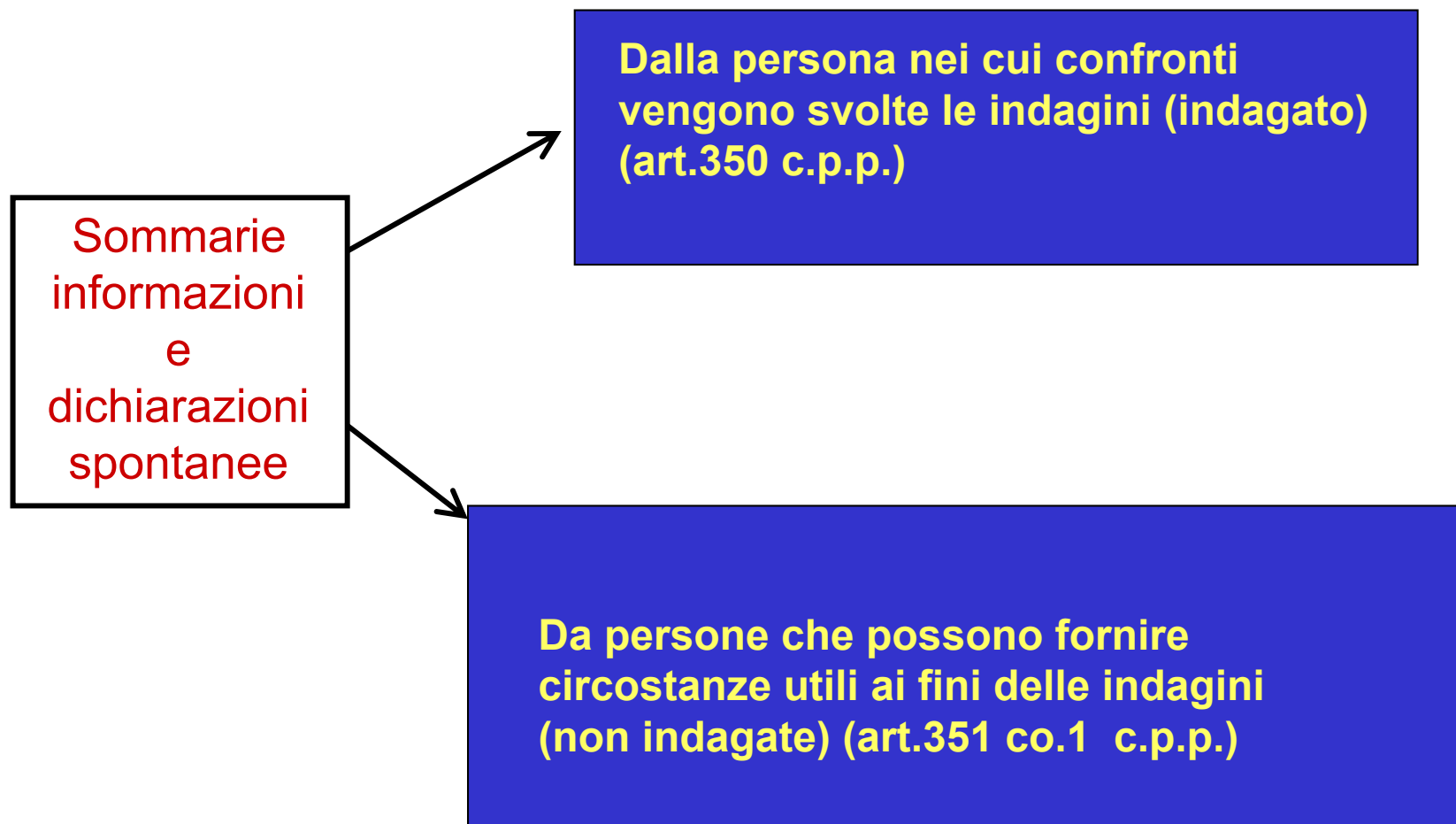
Chi invece, anziché rifiutare, fornisce generalità false commette i reati di cui agli artt. 495 e 496 c.p. (vedi nota).



**Sommario informazioni
e dichiarazioni
spontanee (art. 350 e
351 c.p.p.)**



Sommarie informazioni e dichiarazioni spontanee



Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 c.p.p.)

Articolo 350 c.p.p.

Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384, e nei casi di cui all'articolo 384-bis.
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97 comma 3.
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo 97, comma 4.



Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 c.p.p.)

Articolo 350 c.p.p.

Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini

5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.

6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.

7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma 3.



Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 c.p.p.)

Definizione: **atto tipico di indagine preliminare d'iniziativa della PG, diretto ad assumere informazioni utili per le investigazioni della persona sottoposta alle indagini.**

Presupposto: che la persona non si trovi in stato di arresto o di fermo.

Da chi può essere eseguito: **ufficiali di PG** (art.350c.1cpp).

Documentazione dell'atto: **mediante redazione del verbale.** (Scopo dell'atto è quello di sollecitare la persona sottoposta alle indagini a fornire informazioni utili ai fini delle indagini).

Le modalità esecutive prevedono per espresso richiamo dell'art. 350c.1cpp le garanzie dell'art. 64 cpp fissate per l'interrogatorio dell'indagato, quindi:

l'UPG deve invitare la persona a declinare le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ecc.); la persona in questa fase è obbligata a rispondere e resa edotta delle responsabilità penali ove renda false dichiarazioni (art. 495 o 497 bis cp), se la persona è identificata tramite documento bisognerà trascriverne gli estremi;



Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 c.p.p.)

Assunzione di informazioni attinenti al merito, questa parte si apre con l'attuazione di alcuni adempimenti:

- a) avvisare la persona che viene sentita quale indiziata di reato, specificandogliene il titolo;
- b) provvedere ad assicurare la presenza del difensore;
- c) rendere edotto l'indagato ai sensi dell'art. 64 cpp che sue dichiarazioni potranno sempre essere usate contro di lui, che ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda ma comunque il procedimento seguirà il suo corso, se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone.

L'omissione dei primi due avvertimenti rende inutilizzabili le dichiarazioni.

Esaurita questa prima fase, dato atto nel verbale che l'indagato intende rispondere, l'UPG potrà porre tutte le domande che riterrà opportune purch° pertinenti e dirette alla ricostruzione del fatto e individuazione del colpevole.



Sommario informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 c.p.p.)

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI - AREA VIII
Largo S. Barbara, 2 Roma CAP 00178 - Tel. 06.7129171 - Fax 06.712917465
e-mail prev.nia@vigilfuoco.it

Verbale di sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 c.p.p.).

L'anno addì del mese di alle ore
in¹ davanti ai sottoscritti Ufficiali di p.g.
.....
..... assistiti dagli Agenti di p.g.
.....
appartenenti al Comando in intestazione, invitato a rendere sommarie informazioni quale
persona nei cui confronti vengono svolte indagini, per il reato di
.....
è comparso/a il/la sig./sig.ra nato/a
a il e residente a in
via n° civ. identificato/a mediante²
..... n° rilasciato/a da
..... in data di
professione coniugato³ [si] [no],
recapito telefonico
Invitato a nominare un difensore di fiducia, l'indagato dichiara di nominarlo nella persona
di del foro di con
studio in tel., presente all'atto
oppure è stato nominato, a norma dell'art. 97 c.p.p., il difensore d'ufficio nella persona di
..... del foro di con
studio in tel.
L'indagato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 161 e 162 c.p.p., è stato invitato a
dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento che è obbligato a
comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, e che, in mancanza di tale
comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio, le notificazioni
verranno eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio. Dichiara il proprio
domicilio in ovvero elegge
domicilio in
presso
revocando ogni precedente dichiarazione o elezione di domicilio.
Dopo essere stato avvertito del fatto che viene esaminato quale persona sottoposta alle
indagini, e che come tale ha facoltà di non rispondere alle domande che gli verranno
rivolte⁴, ma che anche se non risponderà, il procedimento seguirà il suo corso, il/la
sig./sig.ra dichiara quanto segue:
.....

Modello C/PG

Solo ufficiali di P.G. ed in
presenza del difensore



Sommario informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 c.p.p.)

MODELLO C/PG



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI - AREA VIII
Largo S. Barbara, 2 Roma CAP 00178 - Tel. 06.7129171 - Fax 06.712917465
e-mail prev.nia@vigilfuoco.it

.....
.....
.....
.....
.....

oppure:

domanda

risposta

domanda

risposta

domanda

risposta

Eventuali richieste, osservazioni o riserve formulate dal difensore:

I verbalizzanti danno atto che il verbale è stato redatto in forma riassuntiva e che è stata altresì effettuata la riproduzione fonografica⁵. Il relativo nastro è stato racchiuso nell'apposita custodia dai sottoscritti verbalizzanti sigillata, contrassegnata con il n. e allegata al presente atto quale parte integrante di esso.

Il presente verbale viene chiuso alle ore del giorno⁶

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene depositata presso l'Ufficio competente del Comando e una rimane a disposizione dell'A.G. per le determinazioni di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

La parte
.....⁷

I verbalizzanti
.....⁸
.....

Il difensore
.....⁹

Modello C/PG

Solo ufficiali di P.G. ed in presenza del difensore



Le informazioni /dichiarazioni dall'indagato



Con esse la p.g. raccoglie, dalla persona sottoposta alle indagini, **dichiarazioni spontanee** rese in base alla propria volontà e non provocate da fattori esterni. L'indagato deve nominare un difensore di fiducia e dichiarare o eleggere domicilio; in caso di assenza di nomina di difensore verrà designato di un difensore d'ufficio da parte della p.g.

Con le sommarie informazioni la P.G. assume, dalla persona sottoposta alle indagini, **informazioni** utili alla ricostruzione del fatto, l'individuazione dell'autore e la ricerca delle fonti di prova.

L'indagato non deve trovarsi in stato di arresto o di fermo e l'atto deve essere ritenuto utile ai fini delle investigazioni.

L'indagato deve nominare un difensore di fiducia e a dichiarare o eleggere domicilio; in caso di assenza di nomina di difensore verrà designato di un difensore d'ufficio da parte della p.g.

Esiste l'obbligo del difensore di assistere all'atto. Prima che siano assunte le informazioni, l'indagato è avvertito, dandosene atto a verbale, che ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso.



Sommarie informazioni da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (S.I.T.) (art. 351 c.p.p.)

Articolo 351 c.p.p.

Altre sommarie informazioni

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.



Sommario informazioni da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (S.I.T.) (art. 351 c.p.p.)

Definizione: atto tipico di iniziativa della PG nella fase delle indagini preliminari, mediante il quale riceve da un soggetto (p.o., querelante, denunciante o altro) dichiarazioni su ciò di cui egli è a conoscenza, sui fatti per i quali si indaga e sulle circostanze ad essi relative.

Presupposto: necessità di assicurare le fonti di prova, ricostruire il fatto e le circostanze, individuare il colpevole.

Da chi può essere eseguito: gli ufficiali ed agenti di PG.

Documentazione dell'atto: deve essere redatto verbale.

Se nel corso dell'atto la persona rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'esame deve essere interrotto e la persona avvertita che a seguito delle sue dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti, invitandola a nominare un difensore.

La persona invitata a presentarsi alla PG per rendere s.i. ha l'obbligo di presentarsi; se non vi adempie senza giustificato motivo incorre nella sanzione di cui all'art. 650 cp.



Sommario informazioni da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (S.I.T.) (art. 351 c.p.p.)

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI - AREA VIII
Largo S. Barbara, 2 Roma CAP 00178 - Tel. 067129171 - Fax 06.712917465
e-mail prev.nia@vigilfuoco.it

**Verbale di altre sommarie informazioni
(art. 351 c.p.p.).**

rese da nato/a
il a e residente
a in via n° civ.
identificato mediante¹ n°
rilasciata da in data
professione
coniugato² [si] [no], telefono, quale persona in grado di riferire
circostanze utili alle indagini.

L'anno addì del mese di alle ore
in³ noi sottoscritti Ufficiali/Agenti
di p.g.

appartenenti al Comando in intestazione, diamo atto che è presente il/la sig./sig.ra
....., in atti meglio generalizzato/a
il/la quale, sentito/a in ordine a

dichiara/adr⁴.....

Il presente verbale viene chiuso alle ore del giorno⁵.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene depositata presso l'Ufficio competente del Comando e una rimane a disposizione dell'A.G. per le determinazioni di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

La parte	I verbalizzanti
6	7

Modello D/PG

Sia ufficiali che (solo) agenti di P.G.



Le S.I.T. (sommarie informazioni testimoniali)



Con le S.I.T. la P.G. riceve, **da chiunque possa fornirle**, informazioni utili alle indagini.

Non sono obbligati a deporre persone tenute al segreto professionale come avvocati e medici.

Non sono obbligati a deporre i prossimi congiunti dell'indagato salvo che non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un prossimo congiunto siano offesi da reati.



**Accertamenti urgenti
sui luoghi, sulle
cose e sulle persone
(art.354 c.p.p.)**



Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone (art. 354 c.p.p.)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria **curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate** e che lo **stato dei luoghi e delle cose non venga mutato** prima dell'intervento del pubblico ministero

..... Omissis



Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone (art. 354 c.p.p.)

MODELLO E/PG



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI - AREA VIII
Largo S. Barbara, 2 Roma CAP 00178 - Tel. 067129171 - Fax 06.712917465
e-mail prev.nia@vigilfuoco.it

Verbale di accertamenti urgenti (art. 354 c.p.p.).

L'anno il giorno del mese di alle ore in
.....¹ I sottoscritti Ufficiali di p.g.

..... ed Agenti di p.g.

tutti effettivi presso il Comando di
a seguito di²

verificatosi in , Via , n.
provincia di , territorio di competenza del Comando
Provinciale di ; danno atto che, giunti
sul posto alle ore³ , hanno preliminarmente curato che le tracce e le cose
pertinenti al reato fossero conservate e lo stato dei luoghi e delle cose non venisse
mutato. In particolare hanno⁴

.....
.....
.....

Presenti sul posto⁵

Sussistendo peraltro il pericolo di alterazione (dispersione o modificazione) delle tracce e
delle cose pertinenti al reato e non potendo il Procuratore della Repubblica presso
.....⁶ di⁷ , immediatamente
avvertito, intervenire tempestivamente, gli operanti, al fine di evitare che l'attività
investigativa rischiasse di non poter più essere utilmente compiuta, se differita, hanno
effettuato i seguenti accertamenti e/o rilievi⁸

.....
.....

Modello E/PG

Sia ufficiali che (solo) agenti di P.G.



Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone (art. 354 c.p.p.)

MODELLO E/PG



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI - AREA VIII
Largo S. Barbara, 2 Roma CAP 00178 - Tel. 067129171 - Fax 06.712917465
e-mail prev.nia@vigilfuoco.it

Descrizione dei luoghi:

.....
.....
.....
.....

Rilievi video-fotografici:

.....
.....
.....
.....

Rilievi grafici:

.....
.....
.....
.....

In allegato al presente verbale si trasmette:

☐ Verbali di sequestro:

.....
☐ Tavole grafiche:

.....
☐ Rilievi video fotografici:

.....
☐

Il presente verbale viene chiuso alle ore del giorno⁹.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene depositata presso l'Ufficio competente del Comando e una rimane a disposizione dell'A.G. per le determinazioni di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

I verbalizzanti

.....¹⁰

Modello E/PG

Sia ufficiali che (solo) agenti di P.G.



L'Attività di iniziativa della P.G.

La polizia giudiziaria compie **l'assicurazione delle fonti di prova.**

Le **fonti di prova** si distinguono in:

- **prove materiali** costituite da cose e da tracce pertinenti al reato nonché dalla conservazione dello stato dei luoghi teatro del reato;
- **prove documentali** costituite da ogni tipologia di documento: atti pubblici, scritture private, certificazioni amministrative, autorizzazioni amministrative, titoli di credito, manoscritti, libri e scritture contabili;
- **fonti dichiarative**: dichiarazioni di persone informate;
- **accertamenti irripetibili di carattere tecnico**: certi fatti o avvenimenti possono svanire (tracce di fumo, odori caratteristici) o modificarsi nel tempo e vanno documentati nell'immediatezza degli eventi. L'assicurazione avviene mediante documentazione descrittiva (es verbali) e riproduttiva (foto e filmati).



L'Attività di iniziativa della P.G.

E' **importante la conservazione dello stato dei luoghi**, da garantire tramite il **sequestro**, l'ispezione dei luoghi ed anche **i rilievi tecnici planimetrici, descrittivi, fotografici, video-registrati**. Il PM acquisisce i risultati delle investigazioni compiute.

L'attività di assicurazione può essere attuata:

- ❖ sulle **persone** (ad esempio, arresto in flagranza e fermo di indiziato);
- ❖ sulle **cose e tracce pertinenti al reato**, e ciò avviene, quando è possibile, mediante il loro impossessamento e la loro custodia (**sequestro penale**).



Estinzione ed Assicurazione delle fonti di prova

Durante lo spegnimento bisogna cercare di ***preservare - per quanto possibile - lo stato dei luoghi.....***

sempre compatibilmente con le prioritarie esigenze di soccorso, di salvaguardia della vita umana e di spegnimento

Ove ciò non sia possibile, prima di smassare ed alterare lo stato dei luoghi cancellando eventuali prove, è opportuno documentare i luoghi con fotografie o filmati (che saranno allegati al verbale di accertamenti tecnici urgenti).



Sequestro (art.354 c.p.p.)



Sequestro

Articolo 354 c.p.p.

Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi alle persone diversi dalla ispezione personale.



Sequestro

Presupposti per l'esecuzione dell'atto ad iniziativa della PG:

Che il PM non abbia assunto la direzione delle indagini o non possa intervenire tempestivamente;

Che vi sia pericolo che il corpo del reato o le cose pertinenti al reato si alterino o si disperdano o comunque si modifichino.

Adempimenti particolari: obbligo per la PG :

Obbligo per la PG di enunciare nel verbale di sequestro **il motivo** per il quale l'atto è stato eseguito e di consegnarne copia del verbale alla persona alla quale le cose sono state sequestrate (art. 355 c.1 c.p.p.);

Trasmissione immediata **e comunque non oltre le 48 ore**, del verbale al PM del **luogo in cui il sequestro è stato eseguito**, al fine della convalida (art. 355 c.1 cpp).

Documentazione dell'atto: mediante verbale.

Utilizzabilità: piena sia prima del giudizio che nel giudizio.



Sequestro

Per alterazione si intende la possibilità che la cosa o la traccia venga a modificarsi per sua natura, se non debitamente conservata, o venga modificata per mano dell'uomo.

Per dispersione è da intendersi il venir meno, in qualunque modo, della cosa o della traccia sempre cause naturali o per fatto dell'uomo.

Qualità delle cose che possono essere sequestro:

- a) **Corpo del reato** costituiscono “corpo del reato” tutte le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo (art. 253 c.2 cpp)
- b) **Cose pertinenti al reato** sono tutte quelle che pur non rientrando nella categoria di cui sopra, tuttavia sono legate al reato poiché costituiscono prova di esso e delle sue circostanze.
- c) Tracce del reato sono tutte quelle alterazioni o modificazioni verificatesi sulle cose nel corso dell'esecuzione del reato o come conseguenza di esso.

Modalità esecutive

Il sequestro si esegue di regola mediante la materiale apprensione della cosa, cioè la sua materiale presa di possesso.

Per gli immobili il s. viene attuato mediante la materiale chiusura dell'immobile ed apponendo i sigilli dell'ufficio sulle chiusure, **nonchè provvedendo alla nomina del custode.**



Il sequestro (art. 354 c.p.p.)

MODELLO F/PG

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI - AREA VIII
Largo S. Barbara, 2 Roma CAP 00178 - Tel. 06.7129171 - Fax 06.712917465
e-mail prev.nia@vigilfuoco.it

Verbale di sequestro (art. 354 c.p.p.).

L'anno il giorno del mese di alle ore¹
in²
I sottoscritti Ufficiali di p.g.
assistiti dagli Agenti di p.g.
....., tutti effettivi presso il
Comando di a seguito di³
.....
verificatosi in Via n.
provincia di territorio di competenza del Comando Provinciale di
.....; danno atto che, giunti sul posto alle ore
....., hanno proceduto al sequestro preventivo dei corpi di reato e delle cose ad esso
pertinenti di seguito elencate⁴:
1.
2.
3.
4.
5.
.....

Il sequestro e' stato eseguito poich  il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini e
gi  avvertito non poteva intervenire tempestivamente e/o sussisteva il pericolo che le tracce o i
luoghi del reato si alterassero, si disperdessero o comunque si modificassero.

Al fine di assicurare le cose sottoposte a sequestro sono state adottate le cautele sotto descritte.

- ☐ Si da atto che, prima di dare corso alle operazioni, la persona a carico della quale il
sequestro   stato operato, che era presente,   stata resa edotta delle facolt  di farsi assistere
da un difensore di fiducia⁵
- ☐ La persona nei confronti della quale   stato operato il sequestro, avvisata come indicato, ha
risposto di non volersi fare assistere per il momento da avvocato di fiducia⁶.

Modello F/PG

Solo ufficiali di P.G.
(Nei casi di particolare
necessit  e urgenza
anche agenti - art.113
delle Disp. Att. C.P.P.)



Il sequestro (art. 354 c.p.p.)

MODELLO F/PG



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI - AREA VIII
Largo S. Barbara, 2 Roma CAP 00178 - Tel. 06.7129171 - Fax 06.712917465
e-mail prev.nia@vigilfuoco.it

- ☐ La persona nei confronti della quale è stato operato il sequestro, avvisata come indicato, ha dichiarato di volersi far assistere dall'Avv., che ha provveduto ad avvisare a mezzo....., che è / non è intervenuto⁷.
- ☐ Delle cose sequestrate è stato formato apposito plico sigillato in custodia alla segreteria del Pubblico Ministero (art. 259 c.p.p.)⁸.
- ☐ Si è provveduto a delimitare la zona con nastro segnaletico e sono stati apposti sigilli⁹.....
- ☐ Le cose sottoposte a sequestro, in attesa di determinazioni da parte del Pubblico Ministero sono state affidate in custodia, ai sensi dell'art. 259 c.p.p., a¹⁰

il custode, che dichiara di accettare l'incarico e di assumere gli obblighi di legge, viene reso edotto dei doveri inerenti la custodia ed in particolare dell'obbligo di conservare le cose sequestrate con la dovuta diligenza, di impedire che vengano da estranei in qualsiasi modo manomesse, di preservarle da ogni alterazione e tenerle a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente per ogni richiesta di questa. È infine avvertito delle pene comminate per la violazione dei doveri di custodia (Artt. 334 e 335 c.p.).

Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale che dai verbalizzanti, unitamente a tutti gli intervenuti, viene riletto, confermato e sottoscritto e copia del quale viene consegnata alla persona alla quale le cose vengono sequestrate ed al custode.

Di quanto sopra redatto, inoltre, una copia viene depositata presso l'Ufficio competente del Comando e una trasmessa immediatamente¹¹ al Procuratore della Repubblica presso di per la convalida.

Il presente verbale viene chiuso alle ore del giorno¹²
Letto, confermato e sottoscritto.

La parte¹³

.....

I verbalizzanti¹⁴

.....

.....

Il custode¹⁵

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Formazione

Materiale didattico curato da: Roberto Emmanuele e Claudio Pucci - La polizia giudiziaria



Modello F/PG

Solo ufficiali di P.G.
(Nei casi di particolare
necessità e urgenza
anche agenti - art.113
delle Disp. Att. C.P.P.)

Il sequestro (art. 354 c.p.p.)

1. Sequestro probatorio (al fine di preservare i luoghi o le tracce relative al corpo del reato o ad esso pertinenti)
2. il verbale di sequestro deve essere inviato quanto prima presso la segreteria del Pubblico Ministero (entro le 48 ore)
3. Custodia delle cose sequestrate

* Le cose sequestrate sono affidate in **custodia** alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, **l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120.**



Il sequestro (art. 354 c.p.p.)



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Comando Provinciale Vigili del Fuoco

POSTO SOTTO SEQUESTRO

(a norma art. 354 C.P.P. Comma 2)

DA PARTE
AUTORITÀ GIUDIZIARIA
EFFETTUATO DAL
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

li, _____

Gli Ufficiali/Agenti di P.G.

AVVERTENZA

Chiunque viola i sigilli imposti dall'A.G. risponde del reato di cui all'art. 349 del C.P.

(ART.349 C.P. : Chiunque violai sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 103 a € 1.032. Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena e della reclusione da tre a cinque anni e della multa da € 310 a € 3.099.)



Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Formazione

Materiale didattico curato da: Roberto Emmanuele e Claudio Pucci- La polizia giudiziaria



Interventi congiunti di polizia giudiziaria

La legislazione si ispira ai principi di **coordinamento e collaborazione** tra i diversi organismi di P.G. per:

- ✓ utilizzarne le specifiche professionalità
- ✓ evitare inutili dispersioni e duplicazioni di attività investigativa
- ✓ porre a disposizione del P.M. ogni elemento utile perché questi possa consapevolmente assumere le proprie determinazioni.

Ripartizione di compiti nello spirito di piena collaborazione

Ogni organismo di p.g. dovrà porre a disposizione dell'altro gli elementi acquisiti, in modo che l'attività che ciascuno compie possa avvalersi di quanto emerso da quella dell'altro, così che entrambe concorrano, armonicamente, alla raccolta di ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole.



L'attività guidata e l'attività delegata

Una volta che il P.M., ricevuta la comunicazione della notizia di reato, ha assunto concretamente la direzione delle indagini, egli può compierle personalmente ovvero avvalendosi della P.G..
Se il P.M. si limita ad impartire direttive di indagine, l'attività della p.g. si denomina **attività guidata**

se, invece, il P.M. delega alla P.G. specifici atti, l'attività della P.G. si denomina **attività delegata**



La documentazione degli atti di P.G.

Abbiamo già visto alcune tipologie di verbali dell'attività di p.g.

Il primo comma dell'art. 357 c.p.p. regola le attività di iniziativa della P.G. che sono documentate mediante il sistema della “annotazione” secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini.

Resta affidata alla discrezionalità dell'operatore di PG sia la scelta del mezzo (scrittura manuale, macchina da scrivere, uso di supporti come registratori, computer ecc.) sia il contenuto da dare all'annotazione che può limitarsi ad una sommaria esposizione dell'attività svolta e del suo risultato.

Rientra sicuramente nella categoria delle annotazioni la “relazione di servizio” che riveste rilevanza interna all'amministrazione, con eventuale rilevanza esterna, allorché contenga notizie di reato o documenti attività di indagine di PG.



L'Annotazione di servizio

L'art.115 disp. att. c.p.p. enuncia gli elementi che devono risultare da ogni annotazione:

- 1- l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di PG che ha compiuto le attività di indagine;
- 2- l'indicazione del luogo, giorno e ora in cui le attività di indagine sono state compiute;
- 3- Le generalità e le altre indicazioni personali utili per l'identificazione del soggetto dal quale la PG ha ricevuto o assunto dichiarazioni;
- 4- le generalità e le altre indicazioni personali utili per l'identificazione delle persone delle quali la PG si è avvalsa per compiere le attività di indagine;
- 5- l'enunciazione succinta dell'attività di indagine.



Il verbale

L'art. 357 c.2 cpp, prescrive l'obbligo di documentazione mediante redazione del verbale per determinati atti tipici di PG e cioè:

- a) denunce e dichiarazioni costituenti condizioni di procedibilità (querele o istanze) presentate oralmente;
- b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (indagato);
- c) informazioni assunte a norma dell'art. 351 cpp (c.d. s.i. o s.i.t.);
- d) perquisizioni e sequestri;
- e) identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (indagato) e delle persone in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art.349cpp);
- f) acquisizione di plichi o corrispondenza (art. 353cpp);
- g) accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose o sulle persone (art. 354 cpp);
- h) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il PM non impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini: ad es. un'individuazione fotografica o atti di assicurazione delle fonti di prova (art.348 cpp).



Ma quali sono le altre parti che figurano nel proc. pen.?

L'imputato

La qualità di imputato si acquista nel momento in cui il PM esercita l'azione penale.

L'art. 60 c.p.p. dispone che “assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato **nella richiesta di rinvio a giudizio**, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'art. 447 c.1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo”.

Prima della formulazione dell'imputazione, vale a dire nel corso del procedimento penale, non vi è un imputato ma soltanto una **persona assoggettata alle indagini (o indagato)**. L'art. 61 c.p.p. stabilisce che “i diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari ...”.



Ma quali sono le altre parti che figurano nel proc. pen.?

La parte civile

La parte civile è una parte privata eventuale.

L'art. 74 c.p.p. dispone che: “l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile”.

La legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale spetta al soggetto danneggiato dal reato.



Ma quali sono le altre parti che figurano nel proc. pen.?

La parte offesa

La persona offesa è il titolare dell'interesse protetto dalla norma penale che si assume violata.

Alla p.o. vengono riconosciute dal codice numerosi diritti (art. 90, 120, 121, 369, 394 cpp ecc.)

La persona offesa non va confusa con il danneggiato dal reato, ovvero con il soggetto che ha riportato a seguito del fatto dei danni patrimoniali o non e che può pertanto costituirsi parte civile.

Generalmente le due figure coincidono, ma vi sono anche casi in cui non è così.

Si pensi all'omicidio in cui la persona offesa dal reato è la vittima; il danneggiato da reato i parenti della vittima stessa



Ma quali sono le altre parti che figurano nel proc. pen.?

I Giudici

Il giudice penale è l'organo giudicante all'interno del procedimento e del processo penale.

Il nostro ordinamento distingue tra i giudici ordinari (es. giudice di pace, il tribunale, corte d'assise) e giudici speciali (come il tribunale militare).

La distinzione più generica è tra giudice ordinario e giudice speciale.

In relazione alla composizione dell'organo si può distinguere in:

Giudice monocratico:

giudice di pace, giudice dell'Udienza Preliminare (GUP), Tribunale in composizione monocratica.

Giudice collegiale:

Tribunale in composizione collegiale, Corte d'Assise, Corte d'appello, Corte d'Assise d'appello, Corte di Cassazione.



Arrivederci e grazie per l'attenzione

